

BGer 7B_980/2024 vom 2. Oktober 2024

Bundesgericht, 2024-10-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_980_2024

FR: TF 7B_980/2024 du 2 octobre 2024

IT: TF 7B_980/2024 del 2 ottobre 2024

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2).

E. 1.1

Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).

Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell' art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1).

Quando, come in concreto, l'autorità precedente non entra nel merito di un ricorso, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'irricevibilità (DTF 144 II 184 consid. 1.1).

E. 1.2

In concreto, le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento della decisione impugnata. Ciò vale sia per quanto concerne le motivazioni con le quali il Presidente della Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo in applicazione degli art. 385 cpv. 2 e art. 388 cpv. 2 lett. b e c CPP, sia per quanto concerne i motivi con i quali è stata respinta la richiesta di nomina di un patrocinatore d'ufficio. Al contrario, il ricorrente si dilunga sul merito dei fatti denunciati, insistendo sul fatto che si troverebbe in uno "stato di abbandono". Tali aspetti esulano tuttavia dall'oggetto del litigio dinanzi al Tribunale federale, circoscritto alla pronuncia di irricevibilità del suo reclamo. Su questo punto, il ricorrente non adduce né sostanza alcuna violazione del diritto. Sarebbe spettato al ricorrente spiegare puntualmente perché il Presidente della Corte cantonale avrebbe disatteso il diritto, segnatamente l' art. 385 CPP , accertando l'assenza dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso (sentenza 7B_643/2024 del 22 luglio 2024 consid. 5). Nella misura in cui il ricorrente censura il carattere offensivo e fuori luogo del termine "querulomane" utilizzato nella decisione impugnata, egli misconosce che tale termine è utilizzato anche nel testo di legge (art. 388 cpv. 2 lett. c

CPP).

E. 2

Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze di motivazione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno quindi, di principio, accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). In concreto, tuttavia, in considerazione della sua situazione personale, si giustifica di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; cfr. sentenze 7B_899/2024 del 2 settembre 2024 consid. 2; 6B_182/2023 del 3 marzo 2023; 6B_646/2019 del 3 giugno 2019; tutte riguardanti il ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.